



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Crotona, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:

-Dr.ssa Maria Luisa Mingrone	Presidente
-Dr. Emmanuele Agostini	Giudice
-Dr. Giuliano Ferraro	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 46-1/ /2025 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

ANTONIO VRENNA (C.F.: VRNNTN69A01D122S), nato a Crotona (KR) il 01.01.1969, ivi residente in via Giovanni Paolo II n. 9 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. Raffaella Lavigna

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da ANTONIO VRENNA per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Crotona ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Crotona, in via Giovanni Paolo II n. 9 ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi personali;

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

vista la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e depositata dal ricorrente il 10.02.2026 e il 02.04.2026;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 193.534,14;

considerato, infatti, che l'attivo liquidabile del ricorrente è rappresentato essenzialmente dalla quota parte dei redditi percepiti a titolo di lavoro dipendente eccedente il minimo vitale, dovendosi escludere, oltre i limiti previsti dalla legge, dalla massa attiva la pensione di invalidità, e non risultando il ricorrente titolare di beni mobili o immobili ulteriormente liquidabili, anche tenuto conto che l'immobile di proprietà del ricorrente è stato precedentemente venduto in sede di esecuzione immobiliare, come attestato dal gestore;

rilevato che il ricorrente percepisce redditi da lavoratore dipendente tra i 25.000 ed i 30.000 euro lordi l'anno, oltre a una pensione di invalidità di circa €14.000,00 l'anno, con un reddito mensile di circa € 2.697, tenuto conto di tutte le entrate di cui si discorre; e che tuttavia le spese quantificate dal predetto per il sostentamento del nucleo familiare, attualmente composto da due persone – il sig. Vrenna e la sig.ra Ranieri Claudia, priva di redditi propri, come risultante da certificazione reddituale in atti – ammontano a complessivi euro 2.200,00 mensili, così articolati:

- a) spese per forniture domestiche di energia elettrica e gas, pari a euro 300,00 mensili;
- b) spese per telefonia mobile e connessione internet, pari a euro 55,00 mensili;
- c) spese alimentari, pari a euro 550,00 mensili;
- d) spese mediche, pari a euro 200,00 mensili, ritenute congrue in considerazione della documentata patologia cardiaca dell'istante e degli esborsi documentati relativi agli ultimi anni;
- e) spese varie di carattere ordinario (abbigliamento, igiene personale e necessità domestiche), pari a euro 250,00 mensili;
- f) assegno di mantenimento, pari a euro 850,00 mensili, dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Crotone n. 160 del 05.02.2019, in favore dei figli del sig. Vrenna, i quali non fanno parte del nucleo familiare dell'istante ma incidono in modo significativo sul costo mensile complessivo;

rilevato che alla luce di quanto sopra, pur in presenza di un nucleo familiare attualmente ristretto a due componenti, il fabbisogno mensile risulta sensibilmente gravato dall'obbligazione di mantenimento, con conseguente determinazione delle spese minime complessive in euro 2.200,00 e individuazione di una capacità reddituale residua destinabile alla procedura pari a circa euro 500,00 mensili, così come attestato dal gestore della crisi;

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che a eccezione delle spese allegiate dal ricorrente per il sostentamento proprio e della sua famiglia, come dettagliate in precedenza, il residuo delle entrate saranno apprese alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che, in merito alla durata della procedura non può che rinviarsi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.01.2024 n. 6, dalla quale possono trarsi sostanzialmente i seguenti insegnamenti:

- spetta al liquidatore (sotto la supervisione del giudice delegato) determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa;
- il liquidatore è quindi chiamato a contemperare le due esigenze della soddisfazione dei creditori e della ragionevole durata della procedura, fermo restando il venir meno dell'apprensione delle quote reddituali qualora, una volta decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Dei beni di **ANTONIO VRENNA** (C.F.: VRNNTN69A01D122S), nato a Crotona (KR) il 01.01.1969, ivi residente in via Giovanni Paolo II n. 9;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Giuliano Ferraro;

Liquidatore l'avv. Luca Alberto Tricoli; iscritto presso l'OCC di Crotona.

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

PRECISA

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. (cfr. sentenza Trib. Bologna 20.06.2024 n. 125). Allo stato, in base a quanto attestato dal gestore della crisi nella propria relazione come più volte integrata può essere destinata al mantenimento di parte ricorrente la somma percepita nei limiti di euro 2.200€, evidenziando chiaramente che tale somma viene considerata prendendo in considerazione tanto il reddito da lavoro dipendente quanto quello derivante da pensione di invalidità che, si sottolinea, comunque non è destinabile alla procedura se non nei limiti previsti da legge; si evidenzia inoltre, che la cifra di 2.200€ si giustifica tenendo conto sia dell'obbligo di mantenimento mensile che grava sul ricorrente per l'importo di 850 € mensili, sia considerando la patologia da cui lo stesso è affetto, che comporta un ulteriore esborso mensile, che in media si circoscrive nella somma di €200 al mese; tutti i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

AVVERTE

il debitore che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli

interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni

per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o

mobili registrati di proprietà del debitore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Crotona, nella camera di consiglio tenutasi in data 13/04/2026.

Il Giudice est.

Dott. Giuliano Ferraro

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Mingrone